Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma - Venerdì 3 febbraio** **Numero 28**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nel sunto del R. decreto n. 656 dell'anno 1921, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'anno stesso, n. 129, quale data del detto R. decreto, fu indicata il *21 marzo 1921* ed il contributo scolastico consolidato a carico del comune di Magione, fu riportato in lire 18.234,73; mentre la data doveva essere quella del 20 marzo 1921, e il contributo scolastico quello di L. 18,234,93, come si legge nel testo originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 2077 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1955, che autorizza la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia a consentire prestiti a favore degli esercenti e dei proprietari delle miniere di zolfo;

Vista l'opportunità di facilitare tali prestiti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la concessione dei prestiti indicati nell'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1955, la Banca mineraria è autorizzata a stipulare preliminarmente speciali contratti di apertura di credito per una durata non maggiore di 5 anni, garantiti dalla costituzione del privilegio di cui negli articoli 7, 8, 9, 10 del decreto suddetto.

I prelevamenti, nei limiti e con le condizioni che la Banca stabilisce, caso per caso, devono farsi contro rilascio di cambiali con scadenza non maggiore di sei mesi.

Il periodo di due anni stabilito per l'esercizio del privilegio dell'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1919, numero 1955, decorre per i singoli prestiti e prelevamenti dalla data di emissione dei corrispondenti effetti cambiari.

La Banca ha sempre facoltà di dichiarare in qualunque momento risoluto il contratto di apertura di credito; nel quale caso i rapporti dipendenti da detto contratto cessano con la scadenza delle singole cambiali, salvo rimanendo alla Banca ogni diritto per l'esercizio del privilegio in caso di mancato pagamento.

Art. 2.

Il privilegio può essere costituito tanto sullo zolfo già estratto (minerale di zolfo, sterri di zolfo, zolfo fuso, zolfo in corso di fusione) esistente sui piani delle miniere e anche sui piani delle stazioni ferroviarie, e nei magazzini dei proprietari e degli esercenti, quanto sulla produzione futura della miniera, per la parte di spettanza del debitore, nonchè sui macchinari, sugli impianti, sui materiali di proprietà del debitore, che servono alla coltivazione delle zolfare. Ai fini dell'eventuale esercizio del privilegio, con le sanzioni previste dal decreto 2 ottobre 1919, n. 1955, il debitore all'atto della concessione di ogni singolo prestito o prelevamento rilascia alla Banca insieme colla cambiale una dichiarazione scritta da cui risulta la descrizione delle macchine e degli impianti, nonchè la quantità di zolfo estratto (minerale di zolfo, sterri di zolfo, zolfo fuso, zolfo in corso di fusione) esistente sui piani della miniera o delle stazioni ferroviarie o dei magazzini dei debitori.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione, quando vi sia urgenza, può delegare la concessione dei prestiti e dei mutui indicati negli articoli 1, 2, 3 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1955 a una speciale Commissione di cui fanno parte il presidente, il direttore, il consigliere di turno e, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno dei consiglieri residenti in Palermo all'uopo designato dal presidente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2078 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 27 novembre 1919, numero 2349, e 18 agosto 1920, n. 1257;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con quelli del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 38-*bis*: al personale civile subalterno (ruolo transitorio di cui al precedente articolo) e a quello già appartenente alla soppressa bassa forza portuaria, che non sia comunque passato nel nuovo ruolo dei sottufficiali di porto, sono applicabili, con effetto dal 1° dicembre 1919, in quanto non sia altrimenti disposto dal presente decreto, tutte le disposizioni stabilite per i personali subalterni delle Amministrazioni centrali dal R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, e successive modificazioni.

Al predetto personale subalterno, in quanto siano applicabili e in quanto non sia stato provveduto col presente decreto, sono estese inoltre le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e nel relativo regolamento generale approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 38-*ter*. — I capi degli uffici portuali stabiliscono le attribuzioni e i turni di servizio dei commessi e degli uscieri delle Capitanerie di porto secondo le esigenze locali e tenendo presenti le norme contenute nel regolamento per il personale subalterno delle Amministrazioni centrali approvato col R. decreto 1° agosto 1913, n. 1543.

Art. 38-*quater*. — La censura al personale civile subalterno delle Capitanerie di porto è inflitta dai capi di compartimento marittimo; le note informative sono compilate annualmente dai capi di Compartimento, secondo il modello annesso al presente decreto.

Art. 38-*quinques*. — I capi di Compartimento marittimo sono autorizzati a concedere agli agenti del personale subalterno congedi che in complesso non eccedano 20 giorni per ciascun anno. Per causa grave la durata del congedo può essere estesa ad un massimo di 50 giorni, con disposizione dell'ispettore delle Capitanerie di porto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — DE NAVA — BERGAMASCO.

), il guardasigilli: RODINÒ.

NISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile

Ispettorato del corpo delle Capitanerie di porto

ota di informazione relativa al (1) . . . .

(2) . . . .

ualità fisiche . . . .

. . . .

ualità intellettuali e istruzione . . . .

. . . .

ualità di servizio . . . .

. . . .

udizio sommario: . . . .

ttimo, buono, mediocre, cattivo) . . . .

(3) . . . . addì . . . .

Il Comandante del porto

. . . .

(1) Commesso e usciere.
(2) Cognome e nome.
(3) Data.

Il ministro per l'industria e commercio
BELOTTI.

l numero 26 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduti gli articoli 144 e 150 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto febbraio 1915, n. 148, e l'art. 61 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297;

Sentite le Giunte provinciali straordinarie di Trento, izia, Parenzo e Zara, e il commissario straordina- per il comune di Trieste;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

i territori annessi in virtù delle leggi 26 sett m- 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, il sin- (podestà, capo comune) prima di entrare in fun- presta, dinanzi al capo dell'autorità politica provinciale, o all'autorità da lui delegata, giuramento di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto del Regno e le leggi vigenti, e di adempiere le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Il sindaco, che ricusa di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dal presente articolo, o che non giuri entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, salvo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dall'ufficio.

I sindaci dei comuni con proprio statuto prestano giuramento entro un mese dopo seguita la conferma della loro elezione mediante decreto Reale.

Art. 2.

Il distintivo dei sindaci consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da portarsi cinta intorno ai fianchi.

La fascia deve essere foggiata nel modo indicato nell'allegato 6 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2039. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Piombino (Pisa) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 4000.

N. 2040. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Codogno (Milano) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 4000.

N. 2041. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castellamonte (Torino), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 2000.

N. 2042. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Faenza (Ravenna), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 2043. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Rumianca (Novara), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 2044. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di S. Quirico in Val Polcevera (Genova) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 2045. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Francica (Catanzaro) è autorizzato a denunziare i minimi imponibili stabiliti dall'art. 24 della legge 15 luglio 1906, n. 383 nel senso stabilito dalla deliberazione 10 marzo 1921, del Consiglio del Comune stesso.

N. 2048. Regio decreto 29 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene istituito in Catania un Collegio di probiviri per l'industria del legno, con giurisdizione nel territorio della Provincia.

N. 2049. Regio decreto 29 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono istituiti in Mantova i Collegi di probiviri per le industrie edilizie, per le arti grafiche e per l'arte bianca, con giurisdizione sul territorio della Provincia.

N. 2051. Regio decreto 15 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, sul bonificamento dell'Agro romano, vengono estese ai comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Bottrighe, Cà Emo, Contarina, Corbola, Donada, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po del circondario di Adria, in provincia di Rovigo.

N. 2053. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Recanati, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Con decreto del 21 gennaio 1922, n. 6711 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato, a sensi del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255 le modificazioni apportate con delibera del Consiglio dei delegati addì 1° dicembre 1921 agli articoli 5, 6, 9, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 48, 50 e 51 e la soppressione degli articoli 21, 26, 44, nonchè l'aggiunta di due articoli che assumono nella nuova numerazione, i numeri 48 e 49 dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano-Reggiano in provincia di Mantova.

MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO.

Con decreto Ministeriale dell'8 dicembre 1921 è stata soppressa la R. Agenzia consolare in Randers, già dipendente dal R. Consolato in Copenaghen, ed è stata istituita una R. Agenzia consolare in Sondenburg, alle dipendenze del Consolato suddetto.

Con decreti Ministeriali rispettivamente del 3 luglio, del 31 luglio, del 4 agosto, del 5 agosto e del 3 novembre 1921 sono state istituite le seguenti RR. Agenzie consolari: a Klagenfurt, alla dipendenza del R. Consolato a Villacco; a Koritza, alla dipendenza del R. Consolato a Durazzo; a Santi Quaranta, alla dipendenza del R. Consolato a Durazzo; a Folkestone, alla dipendenza del R. Consolato a Londra; a Temisora (Temesvar), alla dipendenza del R. Consolato a Bucarest.

COMMISSIONE PER I DANNI MARITTIMI DI GUERRA

Il presidente per la Commissione dei danni marittimi di guerra:

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede, approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione per i danni marittimi nell'udienza di oggi 1° febbraio 1922;

Udito il commissario del Governo;

Dichiara chiusa l'istruttoria nel procedimento concernente la legittimazione della confisca del piroscafo « Dalaman » di bandiera ottomana.

Dà incarico alla segreteria di provvedere alle notifiche e pubblicazioni prescritte.

Roma, 1° febbraio 1922.

Il presidente
Biscarò.

Il segretario
Lambusier.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Opera nazionale pro combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella comm. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Zapparoli comm. Emilio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Vista la richiesta 8 settembre 1921, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda sia pronunziata l'attribuzione al patrimonio dell'Opera stessa (ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 3, ed 11

del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, del fondo rustico denominato « Azzolino Nuovo » in territorio di Monreale (Palermo), della estensione di Ha. 112,39,13, secondo il vecchio catasto di Monreale e, in questo, intestato ai signori Di Bella Celesia dott. Giuseppe fu Matteo, Meloni Giuseppina fu Giuseppe ved. di G. B. Di Bella, Di Bella Matteo, Rosalia, Francesca, Vincenza, Grazia, Giuseppina fu G. Battista, Vincenza, Lancellotto e Giuseppa fu Matteo e inscritto agli articoli 33565 e 35566 della sez. *M*, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Esaminate le deduzioni presentate, avverso la richiesta dell'Opera, l'8 marzo 1921, dal dott. Giuseppe Di Bella, e l'annessa perizia giurata del tecnico signor Prasca Giuseppe;

Esaminate le controdeduzioni presentate dall'Opera nazionale, in data 10 ottobre 1921;

Esaminata, infine, la memoria presentata, il 20 ottobre 1921, contro la richiesta dell Opera nazionale, dai comproprietari Di Bella, con documentazione ed altra perizia giurata;

Tenuto presente quanto è emerso dalla discussione orale, in contraddittorio tra le parti, seguite innanzi questo Collegio, nella adunanza del 24 ottobre 1921;

Udito il relatore prof. gr. uff. Brizi;

Il Collegio osserva, anzitutto, che si tratta di un terreno di natura argilloso-silicea; nella parte sud il terreno è alluvionale e profondo; nella parte nord il terreno è poco profondo ed il sottosuolo, composto di roccia arenaria, affiora spesso, ma la roccia è friabile e non difficilmente dissodabile.

La parte nord è valliva e pianeggiante per circa Ha. 60; la restante parte sud è assai in pendenza ed accidentata.

Osserva, poi, il Collegio che, accogliendo le rettifiche fatte dalla parte proprietaria alle cifre indicate dall'Opera nazionale, quanto alla estensione delle zone arborate, alla misura della zona non trasformabile, ed altresì alla consistenza delle coltivazioni erbacee, il fondo è coltivato per ettari 50 a cereali, e per ettari 25 a pascolo. Ora, il piano di trasformazione che l'Opera nazionale propone, essenzialmente consiste nella introduzione di colture legnose, e precisamente della vite e di vari fruttiferi, consociandole alla coltivazione erbacea in rotazione di cereali e leguminose nella parte valliva, e invece specializzandone la coltivazione nella parte elevata ed acclive.

Nella parte valliva, la proposta consociazione darà luogo, insieme al prodotto della coltura erbacea, ad un prodotto della coltura arborea consociata, col consolidamento del reddito, sulla base, meno aleatoria, di due coltivazioni anzichè di una sola.

Il Collegio coerentemente alla propria giurisprudenza non può accogliere la tesi dei proprietari, che siffatta consociazione non segni una trasformazione colturale.

Nella parte elevata, la coltura arborea, come si disse, specializzata (vigneto e frutteto misto) previe occorrenti opere di sistemazione del pendio, va a sostituire l'attuale pascolo e l'attuale scarsa utilizzazione colturale. La natura del terreno permette generalmente ed essenzialmente le trasformazioni indicate.

Altre obbiezioni in materia, avanzate dalla parte proprietaria, sono state, dal Collegio, ravvisate non attendibili, di fronte al fatto che fondi vicini presentano già trasformazioni a base di coltura arborea, oltre che il fondo stesso di cui si discute presenta zone arborate.

Ed altre obbiezioni, singolarmente di carattere economico, cioè riguardanti la spesa richiesta dalle trasformazioni e quindi la presumibile redditività di queste, sono state vagliate dal Collegio alla stregua del fatto che, pure secondo un piano organico, dovranno essere i coltivatori quotisti a praticare le trasformazioni, e quindi queste dovranno avvenire con l'impiego diretto del lavoro di ogni singolo interessato, e in regime economico specialmente favorevole al compimento di esse.

Il Collegio ha ritenuto, pertanto, che il complesso delle progettate trasformazioni colturali, le quali incidono su 75 ettari circa totali, oltre che di possibile effettuazione nel fondo, riveste certamente i caratteri di importanza, richiesti dalla legge.

Gli altri argomenti collaterali non sono dal Collegio giudicati tali da togliere efficacia alla richiesta di attribuzione.

Così il fatto che per successione, i comproprietari del fondo siano divenuti molti; per quanto il fondo non sia finora effettivamente tra essi diviso, ma sia ancora gestito dalla comunione dei proprietari.

Il complesso del fondo si trova nello stato obbiettivo di suscettività ad importanti trasformazioni colturali, riconosciuto come sopra. E se i terreni fossero divisi effettivamente, la modesta estensione del fondo non fa, di per sè, ostacolo; nessuna disposizione di legge, infatti, reca eccezione siffatta.

Per tali motivi.

Il Collegio visti ed applicati gli articoli 9, n. 3 e 11 prima parte del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, non che gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Azzolino Nuovo », in territorio di Monreale (Palermo), intestato al signor Di Bella dottor Giuseppe ed altri, come sopra indicato, autorizzandone l'immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 27 ottobre 1921, nella sede del Collegio centrale arbitrale e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio il giorno 16 del successivo mese di novembre 1921.

Nonis — Faggella — Brizi, *relatore* — Zattini, — Zapparoli — A. Castellani, *segretario.*

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 16 del mese di novembre 1921.

Antonio Castellani, *segretario.*

Copia conforme all'originale col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 21 novembre 1921.

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Capitani.

Milella Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio nell'arma stessa dal 2 novembre 1921.

Iurgens Guido, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 7 dicembre 1921.

Arma di fanteria.

Maggiori.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Giorgetti cav. Enrico, maggiore, in aspettativa per infermità tem-

poranee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio. L'ufficiale è poi richiamato in servizio dal 16 settembre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Vallerini Giuseppe, capitano, in aspettativa per motivi speciali dal 1° maggio 1921, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° novembre 1921, ed è contemporaneamente richiamato in servizio con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

I seguenti capitani, sono collocati in aspettativa per motivi speciali, a loro domanda, a datare dal 16 gennaio 1922:

Baccillieri Ettore — Ferretti Gaetano — Guidotti Ernesto.

I seguenti capitani sono dispensati, a loro domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritti, col proprio grado e con anzianità per ciascuno indicata, nel ruolo degli ufficiali di complemento:

Trompeo Battista, 30 novembre 1916.
Mariton Federico, 30 novembre 1916.

Di Lauro Giovanni, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 19 settembre 1921, e, contemporaneamente, richiamato in servizio con decorrenza per gli assegni dal 1° ottobre 1921.

Cutrofelli Ignazio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 22 aprile 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 22 aprile 1921.

Sodani Arturo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 18 febbraio 1920, l'aspettativa è prorogata dal 18 giugno 1920. L'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri e contemporaneamente richiamato in servizio con riserva di anzianità e con decorrenza per gli assegni dal 1° novembre 1921.

Darbi Cesare, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 agosto 1920, la aspettativa di cui sopra è prorogata dal 23 settembre 1921.

De Feo Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 marzo 1919, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dall'11 giugno 1921.

Tessore Ernesto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cuse di servizio dal 2 maggio 1921, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 2 novembre 1921.

Pagani Pietro, capitano, l'aspettativa di cui ai decreti 24 novembre 1918, 23 marzo 1919, 19 ottobre 1920, 6 marzo e 17 luglio 1921 deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tenenti.

I seguenti tenenti sono collocati in aspettativa per motivi speciali, a loro domanda, a datare dal 16 gennaio 1922:

Mazzara Alfeo — Cosenza Alfredo.

Colao Fernante Salvatore, tenente, l'anzianità assoluta di cui al decreto 23 ottobre 1921, è portata dal 1° settembre 1919 al 1° febbraio 1918, con decorrenza per gli assegni da pari data.

Calvetti Cesare, tenente in aspettativa infermità, l'anzianità di cui al R. decreto 18 marzo 1918, viene portata dal 1° agosto al 1° aprile 1916, con decorrenza per gli assegni da pari data.

Consoli Francesco, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il decreto 28 ottobre 1921 nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente.

Rovere Romolo, tenente dispensato, a sua domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto, col proprio grado e con anzianità 27 luglio 1916, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

I seguenti tenenti di complemento, sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta per ciascuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° gennaio 1918:

Randone Salvatore.

Con anzianità 1° giugno 1918:

Palmieri Matteo.

Con anzianità 1° novembre 1918:

Bersani Carlo.

Mollica Ettore, maestro d'armi, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 1° novembre 1915 e con riserva di anzianità relativa.

Marra Angelo, capitano di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 1° maggio 1916 e con riserva di anzianità relativa.

Sacco Giuseppe, sottotenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta 1° aprile 1919 e con riserva di anzianità relativa.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 21 agosto 1921:

Tosti di Valminuta Antonio, tenente, collocato a disposizione Ministero affari esteri, dal quale riceverà gli assegni del proprio grado ed impiego, conservando nella propria arma la sua posizione ed anzianità, dal 1° agosto 1921.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Tosti di Valminuta Antonio, tenente, a disposizione Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione e rientra alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra, dal 1° dicembre 1921.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 4 dicembre 1921:

Fiory gr. uff. dott. Alfredo, direttore capo divisione, comandato a prestar servizio presso il Ministero degli affari esteri dal 1° luglio 1921, è dalla stessa data collocato fuori del relativo ruolo organico.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Feonoaltea gr. uff. Filippo, direttore capo di divisione, nominato ispettore superiore amministrativo, continuando a rimanere fuori ruolo, per i servizi straordinari dell'Amministrazione militare.

Personale d'ordine.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Rella cav. uff. Eginado, archivista A. M. D., transitato a datare dal 1° dicembre 1921 nel personale degli archivisti dell'Amministrazione centrale della guerra con anzianità 1° dicembre 1919, conservando l'attuale stipendio, nonchè il diritto ai relativi aumenti secondo la decorrenza dello stipendio stesso.

Xeossi cav. Nicola, archivista, transitato a datare dal 1° dicembre 1921 nel personale degli archivisti delle A. M. D. con anzianità 1° dicembre 1919, e conservando l'attuale stipendio

nonchè il diritto ai relativi aumenti secondo la decorrenz dello stipendio stesso.

Merluzzi cav. Pio, applicato A. M. D., transitato a datare dal 1° dicembre 1921 nel personale degli applicati dell'Amministrazione centrale della guerra con anzianità 1° ottobre 1917, conservando l'attuale stipendio e il diritto ai relativi aumenti secondo la decorrenza dello stipendio stesso. nonchè l'assegno personale di L. 700.

Perrini cav. Gio. Battista, applicato, transitato dal 1° dicembre 1921 nel personale degli applicati delle A. M. D. con anzianità 1° ottobre 1917, conservando l'attuale stipendio nonchè il diritto ai relativi aumenti secondo la decorrenza dello stipendio stesso.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 3 luglio 1921:

Fornero Giuseppe, ragioniere geometra, dichiarato dimissionario d'ufficio, a decorrere dal 1° giugno 1921, per non aver raggiunto la residenza assegnatagli.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 17 marzo 1921:

De Grossi Luigi, archivista, collocato a riposo per anzianità di servizio e di età dal 12 dicembre 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 9 maggio 1921:

Tavolacci cav. Oreste, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 10 maggio 1920, ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 16 maggio 1920:

Tedeschi cav. Adolfo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 17 maggio 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 23 dicembre 1920:

Gallucci cav. Paolo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 24 dicembre 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 23 dicembre 1920:

Cerruti cav. Amedeo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 24 dicembre 1920 ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 28 settembre 1921:

Di Vito cav. Benedetto, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dall'11 maggio 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 9 maggio 1920:

Criscenti cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 10 maggio 1920 ed inscritto nella riserva.

Battista cav. Florindo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 10 maggio 1920 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 13 gennaio 1921:

Zamonaro cav. Vittorio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 14 gennaio 1921 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 16 gennaio 1921:

Cassini cav. Paolo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, a sua domanda, dal 17 gennaio 1921 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Corradi cav. Corrado, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 3 giugno 1921 ed inscritto nella riserva.

Maggiori.

Con R. decreto del 16 maggio 1920:

Ferrari-Moreno cav. Giuseppe, maggiore, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 17 maggio 1920 ed inscritto nella riserva.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Legnago	Verona	1	Lunedì, mercoledì, sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Pausula	Macerata	1	Lunedì dalle ore 9 alle 13
Caldarola	Macerata	1	Venerdì dalle ore 8 alle 12
Collesano	Termini Imerese	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Alia	Termini Imerese	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Broni	Voghera	1	Mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Carlopoli	Nicastro	1	Domenica dalle ore 9 alle 12
Caronno Ghiringhello	Como	1	Venerdì e domenica dalle ore 9 alle 13
Salice Salentino	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Melilli	Siracusa	2	Lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Castelplanio	Ancona	1	Domenica dalle ore 9 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Radicondoli	Siena	1	Mercoledì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17
Cropani	Catanzaro	1	Domenica dalle ore 10 alle 15
Sestino	Arezzo	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 13
Barberino Val d'Elsa	Firenze	1	Domenica dalle ore 9 alle 12
Recco	Genova	1	Sabato dalle ore 14 alle 17
San Martino d'Albaro frazione del comune di Genova	Genova	1	Martedì dalle ore 9 alle 12
Arenzano	Genova	1	1° e 3 venerdì del mese dalle ore 10 alle 12
S. Quirico in Val di Polcevera	Genova	1	Prima e terza domenica dal mese dalle ore 9 alle 15
Tribogna	Genova	1	Domenica dalle ore 10 alle 12
Sori	Genova	1	Domenica dalle ore 9 alle 12
Ronco Scrivia	Genova	1	Domenica dalle ore 10 alle 16
Savignone	Genova	1	Domenica dalle ore 14 alle 16
Fontanetto Po	Vercelli	1	Martedì e giovedì dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 15 alle 17, domenica dalle ore 9 alle 11

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quali risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conforami di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-egge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti noarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.